



TRIBUNALE DI PESARO

Il Tribunale, composto dai magistrati

Dott. Davide Storti

PRESIDENTE

Dott.ssa Flavia Mazzini

GIUDICE

Dott. Lorenzo Pini

GIUDICE rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata in data 30.10.2019 dalla società La Tecnografica, in persona del liquidatore pro tempore Mascarucci Sergio, con sede in Pesaro via Mameli esercente l'attività di *"vendita al minuto di articoli, tecnici, geodesia, ingegneria, cancelleria, libreria, timbreria, arredamento per uffici, articoli in pelle, agende e giocattoli, articoli per informatica, materiale igienico sanitario, materiale monouso detersivi"* nonché all'esercizio e gestione *"di laboratorio eliografico e fotostatico, il servizio di fotocopie e fax"*

rilevato che

- la debitrice chiede termine per depositare la proposta ai sensi dell'art 161, comma 6, L.F.;

ritenuto che

- la domanda è presentata dal liquidatore e legale rappresentante dell'impresa, Mascarucci (munito – vd. visura in atti – del potere di accedere e ricorrere ad ogni possibile procedura concorsuale potesse risultare appropriata), in forza di determina risultante da verbale redatto da notaio per il tramite del proprio difensore;
- la richiesta di concessione del termine appare ammissibile ai sensi del citato art. 161, co. 6, L.F., atteso che essa è corredata dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, da un aggiornato certificato camerale e dall'elenco nominativo dei creditori con rispettivi crediti ed atteso che la debitrice non ha presentato negli



ultimi due anni analoga domanda ai sensi del citato art. 161 co. 6, L.F (art. 161 co. 9);

- ritenuto che appare congruo concedere il termine di giorni 60 previsto dal combinato disposto di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 161 L.F. per presentare la proposta e la documentazione di cui all'art 161, co 2 e 3, L.F., atteso che non sono stati allegati elementi che giustifichino la concessione di un maggior termine
- appare opportuno imporre alla debitrice, ai sensi dell'art 161, comma 8, L.F., l'obbligo di informare il Tribunale sulle attività anche finanziarie svolte medio tempore dall'impresa e sull'attività svolta per la predisposizione del progetto e del piano;
- appare inoltre opportuna la nomina di un Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art 161 L.F, con compiti di vigilanza sull'attività svolta dalla debitrice;

p.q.m.

(-) concede alla debitrice, ex art 161, comma 6, L.F. termine di giorni 60, con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto per presentare la proposta e la documentazione di cui all'art 161, co. 2 e 3, L.F.;

(-) nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Francesca Gimignani con studio in via Rialdone n. 13 – Orciano di Pesaro che dovrà vigilare sull'attività che l'impresa ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;

(-) ordina che la debitrice ponga a disposizione del Tribunale e del Commissario Giudiziale i libri contabili ex art 170 L.F.;

(-) dispone che la ricorrente, ogni 30 giorni, depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul registro delle imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario Giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle variazioni di magazzino e



delle operazioni attive e passive effettuate o maturate nel periodo successivo alla presentazione del ricorso, relative all'amministrazione ordinaria e/o straordinaria effettuata;

segnala altresì, alla parte ricorrente che:

- non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies L.F.;
- non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies L.F.;
- in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Pesaro, il 07.11.2019

Il Presidente
Dott. Davide Storti

